

## **IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE RELATIVE ALLO SPAZIO E ALLA RICERCA AEROSPAZIALE**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante "Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana", così come modificato e integrato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7, di seguito denominato "Decreto legislativo";

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 11 concernente l'Ufficio del consigliere militare, che, tra l'altro, assiste il presidente nella sua attività per il coordinamento interministeriale e per le relazioni con gli organismi che trattano materie di politica spaziale e aerospaziale;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante "Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2018, recante l'individuazione dell'Ufficio del Consigliere Militare quale articolazione della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabile delle attività di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale di cui all'articolo 21, comma 2 del Decreto legislativo, di seguito denominato "Comitato";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, con il quale, all'articolo 4, è stata attribuita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Dott. Giancarlo GIORGETTI - ai sensi dell'art 21, comma 2, del Decreto legislativo - la delega alle funzioni di coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali;

Su proposta del precitato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato,

Delibera:

E' approvato il seguente regolamento interno di questo Comitato

### **CAPO I**

#### **DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE RELATIVE ALLO SPAZIO E ALLA RICERCA AEROSPAZIALE.**

##### **Articolo 1**

##### **Partecipazione alle sedute del Comitato**

1. Il Comitato, in seduta ordinaria, si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario delegato - di seguito "Autorità politica presiedente il Comitato" - almeno due volte all'anno e, altresì, ogniqualvolta almeno uno dei componenti titolari ovvero uno dei loro delegati ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Decreto legislativo, ne proponga all'Autorità politica presiedente il Comitato la convocazione in seduta straordinaria. Tale richiesta motivata, corredata da una proposta di ordine del giorno, sarà inviata all'Autorità politica presiedente il Comitato per il tramite del Segretario del Comitato interministeriale di cui al successivo comma 3 e, contestualmente, agli altri componenti del Comitato, non più tardi dei quindici giorni antecedenti alla data proposta per lo svolgimento della seduta. Nel caso in cui l'Autorità politica presiedente il Comitato ravvisi particolare necessità e urgenza nella trattazione

di specifici temi nell'ambito del Comitato potrà disporre la convocazione del Comitato, in deroga ai termini di cui al precedente periodo.

2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, nel caso in cui il Presidente stesso abbia, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del Decreto legislativo, delegato le proprie specifiche funzioni a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, a quest'ultima Autorità politica.
3. Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte, a titolo gratuito, dal Consigliere Militare del Presidente del Consiglio, quale Capo dell'Ufficio del Consigliere Militare, di seguito "UCM", preposto, in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2018, ad assicurare le attività di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato, di cui all'articolo 21, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di temporanea vacanza nella carica o di impedimento assoluto del Capo Ufficio del Consigliere Militare, le funzioni di Segretario saranno svolte dal dirigente al quale, dal vigente decreto organizzativo di struttura dell'UCM, sono attribuite le funzioni vicarie del Capo dello stesso Ufficio.
4. I Ministri di cui all'Art. 21, comma 3 del Decreto legislativo possono delegare a partecipare alle sedute del Comitato un Vice Ministro o un Sottosegretario di Stato, comunicandolo per iscritto all' Autorità politica presiedente il Comitato; ciò, in caso di necessità, anche per singola seduta. In caso di assenza di un Ministro, del Vice Ministro o del Sottosegretario di Stato del dicastero delegato, l' Autorità politica presiedente il Comitato può disporre la trattazione o il rinvio di singoli punti all'ordine del giorno.
5. Al fine di garantire l'utile espletamento delle funzioni del Comitato, l'Autorità politica presiedente il Comitato, secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 4 del Decreto legislativo, può invitare a partecipare alle sedute Ministri o Sottosegretari di Stato delegati di altri dicasteri competenti per le questioni poste all'ordine del giorno. Possono, altresì, essere invitati a presenziare alle sedute rappresentanti di enti pubblici e privati.

## **Articolo 2 Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal Segretario e posto all'approvazione dell'Autorità politica presiedente il Comitato e successivamente notificato, a cura dell'UCM, ai componenti del Comitato di cui all'articolo 21, comma 3 del Decreto legislativo, con indicazione della data, ora e luogo della seduta, non più tardi - fatta salva la deroga di cui al terzo periodo del comma 1 del precedente articolo 1 - di quindici giorni dalla data di previsto svolgimento della stessa. L'intendimento dell' Autorità politica presiedente il Comitato di invitare a presenziare alle riunioni autorità non previste nella composizione del Comitato – di cui all'articolo 21, comma 3 del Decreto legislativo – è notificato contestualmente all'ordine del giorno.
2. In casi di particolare urgenza e in ragione dell'indifferibilità di un argomento dichiarata dall'Autorità politica presiedente il Comitato, può essere posta in trattazione - con il consenso unanime dei componenti di cui all'articolo 21, comma 3 del Decreto legislativo presenti – una questione non presente all'ordine del giorno. Dell'avvenuto inserimento si dà atto nel verbale della seduta. Le eventuali deliberazioni adottate dal Comitato a esito della procedura di cui al presente comma non potranno, comunque, riguardare materie di competenza esclusiva di uno o più Ministri assenti, per qualsiasi ragione, dalla seduta.
3. Una delle riunioni ordinarie annuali del Comitato recherà necessariamente all'ordine del giorno l'approvazione della relazione alle Camere di cui all'articolo 21, comma 6, let. q), del Decreto legislativo, in modo da garantire il rispetto della scadenza del 30 giugno di ogni anno prevista da tale norma.

## **Articolo 3 Sedute del Comitato**

1. Il Comitato si riunisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che l'Autorità politica presiedente il Comitato non disponga diversamente.

2. Le sedute del Comitato sono dichiarate aperte e chiuse dall'Autorità politica presiedente il Comitato e sono considerate valide con la presenza almeno della metà più uno dei componenti del Comitato, di cui all'articolo 21, comma 3 del Decreto legislativo.
3. L'Autorità politica presiedente il Comitato, avvalendosi del Segretario, verifica le presenze dei componenti e - ove specificamente richiesto - la permanenza nel corso della riunione del *quorum* di cui al precedente comma 2; dirige i lavori; pone ai voti le deliberazioni dichiarandone l'esito; può modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione dei punti all'ordine del giorno.
4. Il componente del Comitato che si trovi in situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi dovrà segnalare tale situazione all'Autorità che presiede il Comitato e abbandonare la seduta, fino a quando si discuta e si voti sull'argomento in ordine al quale sussiste l'incompatibilità o il conflitto.
5. Spetta, in ogni caso, all'Autorità politica presiedente il Comitato decidere il rinvio della discussione o dell'adozione di deliberazioni su singoli punti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 4 Votazioni**

1. Il Comitato adotta le proprie delibere a maggioranza semplice dei componenti di cui all'articolo 21, comma 3, del Decreto legislativo, presenti alla seduta. In caso di parità, a mente del medesimo articolo 21, prevale il voto dell' Autorità politica presiedente il Comitato.
2. In caso di voto contrario, il dissenziente può chiedere che ne sia dato atto nel verbale, motivando la propria scelta.

#### **Articolo 5 Attività istruttorie per le deliberazioni del Comitato.**

1. I componenti di cui all'articolo 21, comma 3 del Decreto legislativo inviano all' Autorità politica presiedente il Comitato ogni documento o proposta che intendano sottoporre all'attenzione del Comitato interministeriale.

#### **Articolo 6 Compiti connessi all'incarico di Segretario del Comitato interministeriale**

1. Il Capo dell'Ufficio del Consigliere Militare del Presidente del Consiglio, nello svolgimento dell'incarico dovrà assicurare, in particolare:
  - a) il coordinamento dell'istruttoria delle tematiche poste all'attenzione del Comitato interministeriale;
  - b) la redazione dei verbali delle sedute del Comitato;
  - c) la predisposizione degli ordini del giorno del Comitato per l'approvazione dell'Autorità politica presiedente il Comitato e la successiva cura dell'invio della documentazione alle Amministrazioni interessate;
  - d) la pubblicità delle riunioni nelle forme e nei modi stabiliti dal Comitato;
  - e) la cura dell'invio delle determinazioni del Comitato a tutti i soggetti competenti a darne attuazione.

## **Capo II DISCIPLINA DEGLI ATTI DEL COMITATO**

#### **Articolo 7 Atti ufficiali del Comitato**

1. Gli atti ufficiali del Comitato sono:
  - a) il verbale;
  - b) le deliberazioni.

## **Articolo 8**

### **Contenuto del verbale**

1. Il verbale riporta, per ciascuna seduta:
  - a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della seduta;
  - b) ordine del giorno, con l'indicazione delle questioni di particolare urgenza, per le quali viene proposta la trattazione direttamente in seduta;
  - c) elenco dei presenti, con l'indicazione di chi ha presieduto la seduta e di chi ha svolto le funzioni di Segretario;
  - d) constatazione espressa della verifica del numero legale;
  - e) sintetico resoconto della discussione distinto per argomento, con il risultato delle eventuali votazioni, senza indicazione nominativa dei voti espressi, fatta salva l'esplicita richiesta di menzione avanzata in tal senso da uno dei componenti del Comitato di cui all'articolo 21, comma 3, del Decreto legislativo;
  - f) testo integrale delle deliberazioni, eventualmente integrato dal rinvio ad atti allegati.

## **Articolo 9**

### **Formazione, approvazione, conservazione e pubblicità degli atti ufficiali del Comitato**

1. Il Segretario redige e sottoscrive il verbale delle sedute, curandone la diramazione per garantirne l'approvazione da parte di ciascun componente del Comitato entro trenta giorni lavorativi dalla seduta.
2. Le deliberazioni adottate dal Comitato, dopo la sottoscrizione da parte del Segretario e dell'Autorità politica presiedente il Comitato, sono numerate in ordine progressivo e, laddove il Comitato stesso deliberi in tal senso, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
3. Gli originali dei verbali di seduta e delle allegate deliberazioni, sottoscritti dal Segretario e dall'Autorità politica presiedente il Comitato, sono custoditi a cura dell'Ufficio del Consigliere Militare del Presidente del Consiglio. Tali atti possono essere visionati in ogni momento da tutti i componenti del Comitato e, nel caso abbiano presenziato alle sedute altri partecipanti invitati a mente dell'articolo 21, comma 4 del Decreto legislativo, anche da quest'ultimi. In ogni caso, i componenti e i partecipanti alla seduta del Comitato possono chiederne copia.

## **Articolo 10**

### **Approvazione delle delibere.**

1. Le delibere di Comitato interministeriale sono approvate con la maggioranza di cui al precedente articolo 4, comma 1.

## **Articolo 11**

### **Struttura di coordinamento per le politiche relative allo spazio, all'aerospazio e ai correlati servizi applicativi.**

1. Al fine di assicurare che le funzioni di coordinamento, di supporto e di segreteria di cui all'articolo 21, comma 2 del Decreto legislativo, svolte dall'Ufficio del Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei ministri in favore del Comitato, siano improntate a un carattere di collegialità interministeriale e interagenzia, nonché per garantire una coerente attuazione delle decisioni del Comitato interministeriale, è ravvisata l'opportunità che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia istituita presso l'UCM e nell'ambito delle risorse previste dalla vigente normativa, una "Struttura di coordinamento per le politiche relative allo spazio, all'aerospazio e ai correlati servizi applicativi", di seguito denominata "Struttura di coordinamento".
2. La Struttura di coordinamento sarà costituita, oltre che dal Capo dell'UCM, Segretario del Comitato interministeriale e da un rappresentante dell'ASI, da un rappresentante titolare o da un supplente, scelti preferibilmente tra i funzionari di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni e delle istituzioni di cui all'art. 21, comma 3 del Decreto legislativo, designati ed

espressamente abilitati a esprimere la posizione tecnica dell'Amministrazione di riferimento e prevedrà la presenza ai propri lavori di dirigenti o funzionari, nella misura di uno per ciascuna articolazione, di dipartimenti, enti e organismi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 1.

**Articolo 12**  
**Disposizioni finali**

1. All'attuazione della presente delibera le Amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ROMA, 6 settembre 2018

**Il Segretario del Comitato**  
**Amm. Sq. Carlo MASSAGLI**

**L'Autorità politica presidente**  
**On. Giancarlo GIORGETTI**